

STATUTO DI ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE GIANNI FRESU

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE

È costituita l' "Associazione di Promozione Sociale Gianni Fresu", in breve "A.P.S. Gianni Fresu", non riconosciuta, avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia (d'ora in avanti detta anche Associazione). L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

TITOLO II: SCOPI E ATTIVITÀ

L'Associazione di Promozione Sociale Gianni Fresu non ha alcun scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, riconoscendo il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico e dell'attività sportiva in tutte le sue forme, sancito dall'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana. In particolare, l'Associazione intende promuovere l'aggregazione sociale, la cultura del volontariato, la formazione giovanile, il contrasto alla povertà educativa e all'emarginazione. Per il perseguimento delle attività sopra indicate, l'Associazione svolge inoltre le seguenti finalità:

- Promuove in via principale l'attività sportiva, la socialità, il benessere giovanile, il rispetto delle regole e il valore del gioco;
- promuove la realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale e formativo, nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato;
- promuove e sviluppa l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
- promuove la formazione extra-scolastica quale strumento per indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- Lettera I: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- Lettera K: organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Lettera L: formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lettera T: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Lettera U: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

Al fine di dare concreta attuazione alle attività di interesse generale sopra opzionate, l'Associazione si impegna a realizzare le seguenti azioni:

- In ambito sportivo (lettera T): organizzazione di eventi sportivi, prettamente calcistici ma con ampliamento multidisciplinare (tra cui il Trofeo Gianni Fresu), gestione di impianti sportivi, finalizzato alla pratica sportiva giovanile e dilettantistica e dei valori della lealtà e del benessere fisico;
- In ambito educativo e formativo (lettera L): attivazione di incontri, convegni per recupero e informazione didattica per minore a rischio di dispersione, promozione di giornate di sensibilizzazione, workshop ed eventi dedicati alla lotta contro il bullismo e cyberbullismo, rivolti a giovani, famiglie e istituzioni scolastiche;
- In ambito culturale e ricreativo (lettera I-K): ideazione, organizzazione e gestione di eventi culturali, convegni a scopo culturale, spettacoli musicali, concerti, eventi culturali volti a favorire la partecipazione, l'integrazione, il coinvolgimento sociale e la diffusione della cultura del volontariato, l'aggregazione sociale e la sensibilizzazione su temi di utilità sociale;
- In ambito sociale e di beneficenza (lettera A-U): iniziative solidali finalizzate all'acquisto e alla distribuzione di attrezzature, macchinari, opere, arredi, materiale di prima necessità verso le strutture ospedaliere, distribuzione di generi alimentari a famiglie indigenti o persone in condizioni di disagio socioeconomico;

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3

luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

TITOLO III: DURATA E SEDE

L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione ha sede legale in Via Balai numero 24 nel Comune di Porto Torres, cap 07046 in provincia di Sassari. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

TITOLO IV: AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota associativa è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

TITOLO V: DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno pari diritti e doveri. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- all'osservanza e al rispetto del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

TITOLO VI: PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per more, recesso (formalizzato per iscritto), esclusione. L'esclusione sarà deliberata dall'Organo di Amministrazione nei confronti dell'associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall'inizio nell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, E-mail, WhatsApp, o di altro sistema simile, purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento ha 10 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 15 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dall'Organo di Amministrazione. L'associato può, invece, sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Eventuali somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate all'Organo di Amministrazione, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, E-mail, WhatsApp, o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.

ARTICOLO VII: ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione: Assemblea – Organo di Amministrazione – Organo di controllo

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività pre-

stata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo – ove nominato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

TITOLO VIII: L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione di Promozione Sociale Gianni Fresu, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti nel libro degli associati e siano in regola con il versamento di eventuale quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo

WhatsApp, lettera, fax, o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le perquisizioni. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

TITOLO IX: COMPITI DELL'ASSEMBLEA



L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

TITOLO X: ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto annuale economico e finanziario;
- b) procede alla elezione dei membri dell'Organo di Amministrazione, ivi incluso il Presidente e, eventualmente, dei membri dell'Organo di Controllo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione;
- d) approva gli eventuali regolamenti associativi.

TITOLO XI: ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati. Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento di eventuale quota associativa secondo il principio del voto singolo.

TITOLO XII: L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione. L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente. L'organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati. L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predisporre il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- disciplina l'ammissione degli associati secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione stessa. L'Organo di am-

ministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni

dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

TITOLO XIII: IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente:

- a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
- b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione;
- c) convoca e presiede l'Assemblea;

Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, per quattro anni e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione dell'Organo di amministrazione. Il Vicepresidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO XIV: L'ORGANO DI CONTROLLO

Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di

soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del Codice civile. Si applica l'art. 2399 del Codice civile. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n.

117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

TITOLO XV: REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

TITOLO XVI: LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

TITOLO XVII: PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e



può essere:

- a) eventuali quote associative annuali;
- b) corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese ad associati e tesserati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, dai Comuni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi, bandi, contributi conformi alle finalità statutarie;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
- f) proventi dalle eventuali attività diverse, di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) altre entrate compatibili a norma di Legge.

TITOLO XVIII: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, né all'atto del suo scioglimento, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Essa destina obbligatoriamente gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

TITOLO XIV: RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

TITOLO XX: BILANCIO DI ESERCIZIO

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finan-

ziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

TITOLO XXI: BILANCIO SOCIALE

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

TITOLO XXII: CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

TITOLO XXIII: PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

TITOLO XXIV: SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO XXV: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile. Il presente Statuto, composto di 12 pagine, è stato approvato dalla assemblea dei Soci in data sabato 24 aprile 2026.

Firme

Il Presidente Ruggiu Lucia Maria Antonella

Ruggiu Lucia Maria Antonella

Il Vicepresidente Zirulia Maria Santa

Zirulia Maria Santa

Il Segretario Deroma Vincenzina

Deroma Vincenzina

Il Tesoriere Puliga Rita

Puliga Rita

Il Consigliere Succu Tonino

Succu Tonino

Il Consigliere Capasso Eleonora

Capasso Eleonora

Il Consigliere Salis Gavino

Salis Gavino



Registrazione di Atto Privato

Il 27/04/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TWN, serie 3, numero 317

data di stipula: 24/04/2026

ident.vo telematico: TWN26L000317000UC per eventuali adempimenti successivi



DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92141000908	RGGLMR64T53I452R			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24